

**DETERMINA DEL DIRIGENTE
ASSAM**

N. 906/DET DEL 27/11/2013

Oggetto: D.M.7/02/2011 – Dec2012/756/UE. Individuazione e delimitazione di area contaminata e di zona di sicurezza per presenza di *Pseudomonas syringae* pv.actinidiae (PSA) e annullamento della D.D.17/01/2013 n.3. Anno 2013

**IL DIRIGENTE
ASSAM**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (*BUR 25.01.1995 n.4*);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

VISTI il programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2013 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 117 del 12.10.2012;

PRESO ATTO che il programma di attività 2013 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

VISTA la D.G.R. Marche n. 475 del 03.04.2013 con la quale è stato approvato il programma di attività sopra citato;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con D.G.R. Marche n. 3424 del 23.12.1997;

VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s.m.;

VISTI i risultati del monitoraggio effettuato nel territorio marchigiano dal Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM, relativamente alla presenza di PSA nell'anno 2013;

- D E T E R M I N A -

1. di annullare la D.D.del 17/01/2013 n.3 sostituendola con il presente atto;
2. di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, area contaminata da PSA, la superficie coltivata ad *Actinidia Lindl*, ricadente nel territorio del Comune di Ortezzano (FM) - **FOGLIO 6** particelle 146-148-149-200-220-223-294-478-493-522-539-542 e **FOGLIO 7** particelle 53-55-62-64-70-71-166-167-168-170-184-308-310-329-419-517-518-519-545 indicata negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto;
3. di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, zona di sicurezza, l'area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata, e area delimitata, la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza, come indicato nell'allegato n. 2 che costituisce parte integrante del presente atto;
4. di considerare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011 indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale in conformità allo Standard ISPM n.4 della FAO;
5. di effettuare nelle aree contaminate indagini sistematiche e prescrivere adeguati trattamenti e misure fitosanitarie che prevedono, nel caso di presenza di cancri nella pianta, l'asportazione delle parti colpite con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, la capitozzatura, l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario;
6. che il materiale risultante dagli interventi cesori qui sopra prescritti venga distrutto mediante interrimento profondo in loco o mediante bruciatura purchè nel rispetto di altre normative vigenti;
7. di effettuare nelle zone di sicurezza monitoraggi intensivi durante la stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento della malattia e in quella successiva;
8. di stabilire che il passaporto delle piante di cui alla Dec. 2012/756/UE ha valore anche di etichettatura ai sensi del D.M. 7/02/2011 fermo restando gli obblighi e le disposizioni previsti in tale norma;

Ai sensi della Dec.2012/756/UE, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA), il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di *Actinidia Lindl*, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da passaporto delle piante. Le ditte ricadenti nel territorio marchigiano che intendono produrre e commercializzare detti materiali devono richiedere autorizzazione all'uso del passaporto al Servizio Fitosanitario Regionale Assam. Il rilascio dell'autorizzazione viene effettuato nel rispetto delle disposizioni della citata decisione comunitaria, nonché del D.M. del 7/02/2011, sia nelle zone indenni sia nei luoghi o siti di produzione indenni da PSA.

Per quanto non specificamente indicato valgono le misure fitosanitarie definite dal D.M. 7/02/2011 e dalla Dec. 2012/756/UE.

Al Servizio Fitosanitario Regionale è affidato il compito di verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite.

Tutti gli interventi inerenti le misure fitosanitarie prescritte sono a cura e a spese del proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo, per gli effetti dell'art.56 del D.Lvo del 19/8/2005 n. 214.

Chiunque non ottemperi alle misure ufficiali, indicate nella presente determina, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lvo del 19/8/2005 n. 214.

La presente determina va pubblicata per estratto sul B.U.R.M. ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della Legge Regionale 28/7/2003, n. 17 – “Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi”, nonché inoltrata almeno a mezzo e-mail al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca e alle Posizioni funzione delle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche, nonché ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli appezzamenti ricadenti nell'area delimitata interessati dalla prescrizione delle misure.

Il presente atto non è soggetto a controllo;

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa;

Il presente atto si compone di n. 7 facciate, comprensive del documento istruttorio, e degli allegati.

IL DIRIGENTE
(Dr.Graziano Pallotto)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Servizio Fitosanitario Regionale – Centro Operativo: Fitosanitario

Servizi di consulenza specialistica, certificazione, controllo, vigilanza e laboratorio

• Normativa di riferimento:

- Legge Regionale n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale.
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell'ASSAM e successive modifiche.
- D.L.vo n. 214 del 19/08/2005 e ss.mm.“Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- D.M. 7/02/2011 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA);
- Dec. 2012/756/UE - Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA)
- D.D. 17/01/2013 n°3 – Individuazione e delimitazione di area contaminata e di zona di sicurezza, annullamento D.D.13/09/2011 n.662.

- Motivazione:

La Regione Marche con L.R. 16/01/1995, n. 11 ha istituito il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Successivamente con L.R. 14/01/1997, n. 9 ha istituito l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) assegnandole il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti. Le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale sono elencate nel Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 214.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto 7 febbraio 2011 (DM) ha emanato misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA) sull'intero territorio della Repubblica Italiana, affidando ai Servizi Fitosanitari Regionali le azioni di controllo.

Inoltre la Unione Europea ha stabilito con Dec. 2012/756/UE prescrizioni specifiche per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di polline vivo e materiale vegetale destinato alla piantagione, ad eccezione delle sementi, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea di PSA.

Il cancro batterico dell'actinidia causato da PSA è una malattia estremamente pericolosa per la coltura dell'actinidia e si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica. In ottemperanza al DM, il Servizio Fitosanitario Regionale deve eseguire monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere *Actinidia Lindl.* mediante ispezioni visive delle piante e, se del caso, mediante appropriate analisi batteriologiche.

Dalle indagini effettuate nel corso dell'anno 2013 è stata riscontrata la presenza di PSA, agente del cancro batterico dell'actinidia, in nuovi impianti di *Actinidia Lindl.* oltre a quelli in cui era già stata riscontrata nell'annata precedente e ricadenti comunque sempre nel territorio del Comune di Ortezzano (FM). Ciò rende necessario modificare e ampliare l'area contaminata e la sua relativa zona di sicurezza individuate nell'atto precedente da questo annullato, così da aggiornare lo stato fitosanitario del territorio regionale con l'individuazione e la delimitazione di una nuova area contaminata, la relativa area di sicurezza e le rimanenti aree indenni.

Inoltre, per agevolare la procedura di autorizzazione in materia vivaistica con modalità unica fra le due normative ad oggi in vigore, il SFR-Assam ritiene utile stabilire che il passaporto delle piante, in base alla DEC. 2012/756/UE ha valore anche di etichettatura ai sensi del D.M. 7/02/2011.

- Sulla base di quanto esposto si propone:

- di annullare la D.D. 17/01/2013 n°3 sostituendola con il presente atto;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, area contaminata da PSA, la superficie coltivata ad *Actinidia Lindl.* ricadente nel territorio del Comune di Ortezzano (FM) FOGLIO 6 particelle 146-148-149-200-220-223-294-478-493-522-539-542 e FOGLIO 7 particelle 53-55-62-64-70-71-166-167-168-170-184-308-310-329-419-517-518-519-545 indicata negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, zona di sicurezza, l'area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata, e area delimitata, la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza, come indicato nell'allegato n. 2 che costituisce parte integrante del presente atto;
- di considerare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011 indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale in conformità allo Standard ISPM n.4 della FAO;
- di effettuare nelle aree contaminate monitoraggi sistematici e prescrivere adeguati trattamenti e misure fitosanitarie che prevedono, nel caso di presenza di cancri nella pianta, l'asportazione delle parti colpite con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, la capitozzatura, l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario;

- che il materiale risultante dagli interventi cesori qui sopra prescritti venga distrutto mediante interrimento profondo in loco o mediante bruciatura purchè nel rispetto di altre normative vigenti;
- di effettuare nelle zone di sicurezza_monitoraggi intensivi durante la stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento della malattia e in quella successiva;
- di stabilire che il passaporto delle piante di cui alla Dec. 2012/756/UE ha valore anche di etichettatura ai sensi del D.M. 7/02/2011 fermo restando gli obblighi e le disposizioni previsti in tale norma;


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Sandro Nardi)

- ALLEGATI -

Allegati n.1 e n.2

Allegato n. 1



Allegato n. 2

